

# Numero d'identificazione fiscale per lo scambio automatico di informazioni

**Nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, il numero di assicurato AVS e il numero d'identificazione delle imprese (IDI) fungeranno da numero di identificazione fiscale per le persone fisiche, risp. per quelle giuridiche**



**Sacha Cattelan**

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,  
Consulente fiscale, Cortesi & Associati SA, Lugano

*Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le basi legali per l'applicazione in Svizzera dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Per una corretta identificazione dei titolari delle informazioni che perverranno dagli Stati partner in ossequio al principio di reciprocità che contraddistingue lo scambio automatico di informazioni, l'AFC ricorda che per le persone fisiche il numero di identificazione fiscale corrisponde al numero d'assicurato AVS, mentre per le persone giuridiche e altri enti corrisponde al IDI.*

<b>I. Introduzione.....</b>	<b>44</b>
<b>II. L'utilizzo del numero AVS quale numero di identificazione personale .....</b>	<b>45</b>
<b>III. Numero di identificazione fiscale per le persone giuridiche ed altri enti residenti in Svizzera.....</b>	<b>46</b>
<b>IV. L'istituto finanziario nello Stato partner trasmette informazioni identificative, informazioni finanziarie nonché informazioni sul conto alle autorità fiscali dello Stato partner .....</b>	<b>46</b>
<b>V. L'autorità fiscale dello Stato partner trasferisce queste informazioni all'AFC .....</b>	<b>47</b>
<b>VI. L'accesso alle informazioni all'autorità fiscale del Cantone di residenza del contribuente o dell'ente .....</b>	<b>47</b>
<b>VII. Conclusioni .....</b>	<b>48</b>

## I. Introduzione

Lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali, che la Svizzera ha deciso di implementare sia attraverso il *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA)[1], che si innesta nella Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1; Convenzione MAAT), sia in

[1] Nel diritto svizzero, Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (RS 0.653.1; Accordo SAI).

maniera bilaterale con l'Unione europea (UE)[2], sottostà al principio di reciprocità. La possibilità che il MCAA prevedeva di fornire esclusivamente le informazioni, ma di non riceverne, non è quindi stata adottata dalla Svizzera. La Svizzera riceverà dalle giurisdizioni *partner* quanto trasmetterà loro. Pertanto, lo scambio automatico d'informazioni avrà ripercussioni anche sui contribuenti con domicilio fiscale in Svizzera che detengono dei conti in uno Stato *partner*[3].

Entro il 30 settembre 2018 in effetti, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riceverà per la prima volta, in modo del tutto automatico, dati relativi a contribuenti svizzeri che detengono relazioni finanziarie in uno Stato *partner*.

Con una comunicazione pubblicata il 20 novembre 2017[4], l'AFC ricorda che per le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti residenti in Svizzera in possesso di un conto finanziario presso un istituto finanziario di uno Stato *partner* della Svizzera, (i) l'istituto finanziario nello Stato *partner* trasmetterà informazioni identificative, informazioni finanziarie nonché informazioni sul conto alle autorità fiscali dello Stato *partner*; (ii) l'autorità fiscale dello Stato *partner* trasferirà queste informazioni all'AFC e che (iii) l'AFC, mediante procedura di richiamo, concederà l'accesso alle informazioni all'autorità fiscale del Cantone di residenza del contribuente o dell'ente.

Per le persone fisiche e per gli enti vigono differenti numeri d'identificazione fiscale (NIF), ossia:

[2] Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (RS 0.641.926.81).

[3] SACHA CATTELAN/GIOVANNI MOLO, N 1-2 ad Art. 21 LSAI, in: Giovanni Molo/Lars Schlichting/Samuele Vorpe (a cura di), Commentario allo scambio di informazioni fiscali, Manno 2017, p. 562.

[4] AFC/CSI, Numero d'identificazione fiscale per lo scambio automatico di informazioni, in: [https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/int-steuerrecht/themen/aia/MB-Steueridentifikationsnummer.pdf.download.pdf/MB-Steueridentifikationsnummer\\_it.pdf](https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/int-steuerrecht/themen/aia/MB-Steueridentifikationsnummer.pdf.download.pdf/MB-Steueridentifikationsnummer_it.pdf) (consultato il 10.12.2017).

- il numero d'assicurato AVS per le persone fisiche residenti in Svizzera (p. es. tutti i singoli cittadini);
- il numero d'identificazione delle imprese (IDI) per le persone giuridiche (p. es. società anonime) e altri enti residenti in Svizzera.

Nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, l'AFC diventerà una vera e propria piattaforma per lo scambio di informazioni con gli Stati *partner* e con le autorità fiscali cantonali. A tal fine, il NIF riveste una notevole importanza come criterio di attribuzione univoco per le persone fisiche e per gli enti[5].

Secondo l'art. 32 cpv. 1 dell'Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.1; OSAIn), i Cantoni comunicano all'AFC entro due mesi dalla fine di ogni anno civile il numero d'assicurato AVS delle persone fisiche imponibili illimitatamente nel proprio Cantone e il numero d'identificazione delle imprese attribuito agli enti imponibili illimitatamente nel proprio Cantone. Rientrano tra le persone fisiche imponibili illimitatamente anche i residenti in Svizzera assoggettati all'imposta alla fonte (cd. "permessi B").

Si può presumere che in molti casi le informazioni trasmesse dall'estero, perlomeno in questi primi anni, non comprenderanno il NIF. In quest'ultimi casi l'attribuzione dovrà avvenire in base ad altri criteri[6].

L'AFC attribuirà così ai Cantoni le informazioni trasmesse automaticamente dall'estero basandosi sulle suddette comunicazioni ed eventualmente su altri dati che, secondo l'accordo applicabile, sono necessari ai fini dell'identificazione.

## II. L'utilizzo del numero AVS quale numero di identificazione personale

Dopo accesi dibattiti parlamentari[7] in merito all'utilizzo del già esistente numero d'assicurato AVS anziché l'implementazione di un NIF *ad hoc*, in ultima battuta, il Consiglio degli Stati si schierò a grande maggioranza, con 36 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti, a favore dell'utilizzo del numero AVS, decisione alla quale, con 15 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti, si associò anche la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) nella procedura di appianamento delle divergenze del 7 dicembre 2015. Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale accettò poi il disegno sulla Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.1; LSAI) con risp. 120 voti favorevoli, 68 contrari e 6 astenuti per la Camera del popolo[8].

[5] DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, Spiegazioni relative all'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIIn), 23 novembre 2016, Berna, p. 21.

[6] Cfr. nota 5.

[7] Per un sintetico riassunto dei dibattiti parlamentari cfr. SACHA CATTELAN, Le informazioni ricevute dall'estero nell'ambito dello scambio automatico di informazioni: contribuenti svizzeri sotto la lente, lavoro di tesi, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, pp. 14-24, in: <http://tesi.supsi.ch/1553> (consultato il 10.12.2017).

[8] BU 2015 S 2315.

e 38 voti favorevoli, 6 contrari e 0 astenuti per la Camera dei Cantoni[9].

Il testo finale dell'art. 20 LSAI attualmente in vigore prevede che "[g]li istituti finanziari tenuti alla comunicazione e le autorità competenti degli Stati Partner utilizzano il numero d'assicurato AVS per la trasmissione delle informazioni concernenti persone fisiche, necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni".

La Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10; LAVS) e la relativa Ordinanza (RS 831.101; OAVS) contengono delle disposizioni in merito alla protezione del numero AVS e dei diritti personali della persona considerata. Infatti, chi vuole utilizzare il numero AVS in modo sistematico, deve annunciarsi all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) mediante l'apposito modulo (artt. 50g cpv. 1 LAVS e 134<sup>ter</sup> OAVS). Questo al fine di monitorare tutti gli utilizzi sistematici del numero AVS. Tuttavia l'UCC non verifica se la base giuridica invocata per l'utilizzo sistematico del numero AVS sia effettivamente conforme[10].

Gli utilizzatori legittimati devono prendere misure di precauzione tecniche e organizzative, atte a evitare un'utilizzazione abusiva del numero AVS (art. 50g cpv. 2 lett. a LAVS). Questa disposizione corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 7 della Legge sulla protezione dei dati (RS 235.1; LPD). L'Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.11; OLPD) concretizza l'art. 7 LPD (art. 20 cpv. 1 in combinato disposto con gli artt. 8-10 OLPD), mentre l'art. 25 cpv. 4 OLPD prevede poi esplicitamente che l'utilizzo del numero AVS sottostà alla LAVS.

Nell'Ordinanza sugli *standard* minimi delle misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS al di fuori dell'AVS (RS 831.101.4), il Dipartimento federale dell'interno (DFI) esige ad es. che "se il numero d'assicurato è utilizzato sistematicamente in sistemi complessi, devono essere adottate le misure di protezione necessarie sulla base di un'analisi dettagliata dei rischi. L'analisi deve tenere conto soprattutto del rischio di un'illecita unione di più collezioni di dati". Inoltre, "se si trasmettessero attraverso una rete pubblica collezioni di dati contenenti il numero d'assicurato, questi vanno cifrati in modo conforme allo stato della tecnica"[11] e ancora, "i servizi e le istituzioni che utilizzano il numero d'assicurato devono informare il proprio personale, nell'ambito della formazione e del perfezionamento, che il numero può essere utilizzato unicamente per lo svolgimento dei compiti ed essere comunicato soltanto secondo le prescrizioni legali. L'Ordinanza del DFI specifica così l'esigenza della Confederazione per ciò che concerne la protezione dei dati"[12].

[9] BU 2015 S 1350.

[10] Una lista degli utilizzatori abilitati viene pubblicata annualmente sul sito internet dell'UCC (<https://www.zas.admin.ch/zas/it/home.html>) [consultato il 10.12.2017].

[11] Cfr. art. 7 Ordinanza sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS al di fuori dell'AVS.

[12] UCC, in: <https://www.zas.admin.ch/zas/it/home.html> (consultato il 10.12.2017); cfr. anche art. 6 cpv. 2 Ordinanza sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'as-

Per quanto riguarda la protezione dei dati in merito all'utilizzo del numero AVS nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, in altre parole all'infuori del territorio elvetico, l'art. 6 LSAI prevede che il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati unicamente se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni.

Nell'ambito di uno scambio di informazioni in virtù dell'Accordo SAI, fondato sulla Convenzione MAAT, l'autorità competente che comunica i dati può specificare le garanzie che esige dall'autorità che riceve i dati per garantire la protezione dei dati. Questa disposizione è prevista alla Sez. 5.1 Accordo SAI in relazione all'art. 22 par. 1 Convenzione MAAT, che prevede che “[l]e informazioni ottenute da una Parte in virtù dell'applicazione della presente Convenzione sono tenute segrete e tutelate alle stesse condizioni previste per le informazioni ottenute in applicazione della legislazione di detta Parte e, nella misura in cui sia garantito il necessario livello di protezione dei dati personali, conformemente alle garanzie che possono essere specificate dalla Parte che fornisce le informazioni ai sensi della sua legislazione interna”.

Per attuare lo scambio automatico di informazioni, le autorità competenti devono sottoscrivere un accordo bilaterale che dovrà poi essere notificato al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La conclusione di un accordo internazionale supplementare non è pertanto necessaria.

L'approvazione di ogni accordo bilaterale sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea federale sotto forma di un Decreto federale distinto per ogni singolo Stato *partner*. In altri termini, nel quadro della notificazione non sarà possibile vincolare giuridicamente lo Stato *partner* al fine di garantire la massima protezione della LPD e della LAVS. Di conseguenza le severe condizioni circa l'utilizzo del numero AVS non potranno garantire la massima tutela all'infuori dal territorio elvetico<sup>[13]</sup>.

### III. Numero di identificazione fiscale per le persone giuridiche ed altri enti residenti in Svizzera

Se la determinazione del NIF per le persone fisiche ha creato parecchie divergenze in sede parlamentare, per quanto concerne il numero di identificazione fiscale delle persone giuridiche e altri enti, le Camere si sono chinate solo marginalmente sul tema, in quanto la normativa svizzera già contemplava un numero chiaro e univoco che identificava le persone giuridiche e gli altri enti.

Infatti, dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore della Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (RS

sicurato AVS al di fuori dell'AVS.

[13] DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA, *Verwendung der Versicherungsnr. der AHV als Steueridentifikationsnummer im Rahmen des automatischen Informationsaustausches in Steuersachen (AIA)*, del 5 agosto 2015, p. 4; SACHA CATTELAN, N 10-13 ad Art. 20 LSAI, in: *Molo/Schlichting/Vorpe* (nota 3), p. 560.

431.03; LIDI), l'Ufficio federale di statistica (UST) ha cominciato ad attribuire ad ogni impresa in Svizzera un IDI univoco e trasversale.

Un mese dopo, il 1° febbraio 2011, è entrata in vigore l'Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (RS 431.031; OIDI), che disciplina le modalità relative all'introduzione e all'impiego dell'IDI e definisce il contenuto del registro IDI. L'OIDI regola inoltre le norme e le prescrizioni per lo scambio, l'uso, la pubblicazione e la protezione dei dati IDI.

I diversi numeri d'identificazione impiegati sino allora nell'amministrazione sono stati progressivamente sostituiti dall'IDI. In questo modo si è resa più semplice ed efficiente la collaborazione tra le imprese e la pubblica amministrazione. L'introduzione dell'IDI ha costituito inoltre una premessa fondamentale per lo sviluppo del governo elettronico e dello scambio elettronico di dati.

Il numero IDI è composto da nove cifre, viene attribuito casualmente e non contiene informazioni relative all'impresa (numero che non esprime alcuna caratteristica). Per rendere visibile la provenienza svizzera del numero, ad esso è anteposto, conformemente alla norma ISO 3166-1 Alpha-3, il codice di nazione “CHE”<sup>[14]</sup>.

Il registro IDI, nel quale sono inseriti i numeri e le principali caratteristiche di base delle imprese, è accessibile al pubblico al seguente link: <https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=it>.

Dopo una fase d'introduzione e di transizione di cinque anni, il 2016 è stato il primo anno d'esercizio per l'IDI. Alla fine del 2015, le casse di compensazione AVS hanno puntualmente integrato l'IDI nei loro sistemi. Da allora una gran parte dei servizi amministrativi (cd. “servizi IDI”) notificano regolarmente mutazioni e creazioni di imprese al registro IDI.

L'IDI è utilizzato altresì in seno all'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Per le imprese svizzere (e quelle del Principato del Liechtenstein) è ora obbligatorio indicare gli IDI per qualsiasi importazione o esportazione<sup>[15]</sup>.

### IV. L'istituto finanziario nello Stato partner trasmette informazioni identificative, informazioni finanziarie nonché informazioni sul conto alle autorità fiscali dello Stato partner

Dopo aver ossequiato gli obblighi generali di adeguata verifica secondo lo Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai Conti finanziari (SCC; allegato all'Accordo SAI), l'istituto finanziario dello Stato *partner* trasmetterà informazioni in merito ai contribuenti svizzeri all'autorità fiscale competente, la quale li trasmetterà in seguito all'AFC.

[14] UST, L'IDI, in: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-imprese/numero-identificazione-imprese/idi-generale/idi.html> (consultato il 10.12.2017).

[15] UST, Numero d'identificazione delle imprese (IDI), in: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-imprese/numero-identificazione-imprese.html> (consultato il 10.12.2017).

Gli istituti finanziari dello Stato *partner* non sono tenuti a conoscere il diritto fiscale svizzero. La comunicazione dei dati non terrà pertanto obbligatoriamente conto delle specificità stabilite dalle leggi fiscali svizzere.

L'AFC potrà utilizzare sistematicamente i NIF svizzeri per persone fisiche (art. 2 cpv. 1 lett. *f* LSAI) e per enti (art. 2 cpv. 1 lett. *g* LSAI). Questi sono raccolti dagli istituti finanziari degli Stati *partner* e trasmessi alla Svizzera nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. Come precisa il Messaggio del Consiglio federale, l'AFC necessita di tali numeri soprattutto per poter assegnare in maniera certa le comunicazioni provenienti dall'estero alle persone assoggettate all'imposta in Svizzera[16].

Il NIF è un'informazione che gli istituti finanziari dovranno ottenere adoperandosi in maniera adeguata entro due anni (Sez. I.C SCC per i conti preesistenti). Come sottolineato nell'introduzione, le informazioni trasmesse dall'estero, perlomeno in questi primi anni, probabilmente non comprenderanno il NIF. L'attribuzione dovrà quindi avvenire in base ad altri criteri[17].

L'AFC attribuirà così ai Cantoni le informazioni trasmesse automaticamente dall'estero basandosi sulle suddette comunicazioni ed eventualmente su altri dati che, secondo l'accordo applicabile, sono necessari ai fini dell'identificazione.

### V. L'autorità fiscale dello Stato partner trasferisce queste informazioni all'AFC

Tenuto conto che per l'implementazione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera ha adottato modelli differenti con l'UE e con gli altri Stati, le basi legali differiscono.

Secondo l'Accordo SAI, l'informazione deve essere scambiata entro nove mesi da quando gli Stati firmatari hanno deciso, al momento della firma, di attuare lo scambio automatico di informazioni. Sulla base di questo Accordo, la Svizzera ha un obbligo di scambio unicamente se le quattro condizioni cumulative seguenti sono realizzate: (i) entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione MAAT; (ii) entrambi gli Stati devono aver firmato l'Accordo SAI; (iii) entrambi gli Stati devono aver confermato di disporre delle basi legali necessarie ad attuare lo *standard*; (iv) entrambi gli Stati devono aver comunicato al Segretario dell'Organo di coordinamento di essere interessati a uno scambio automatico di informazioni. Ne consegue che se uno dei due Stati contraenti ha ratificato l'Accordo SAI, ma non ha ancora emanato la legge interna di attuazione, l'obbligo di comunicazione per l'altro Stato non sussiste. Tuttavia questo Stato ha la facoltà, secondo la propria legislazione interna, di eventualmente comunicare spontaneamente i dati raccolti, nonostante non possa legittimamente aspettarsi di ottenere reciprocità[18].

[16] ROCCO FILIPPINI, N 6 ad Art. 23 LSAI: Trattamento dei dati, in: Molo/Schlichting/Vorpe (nota 3), p. 573.

[17] DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE (nota 5), p. 21.

[18] OCSE, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Parigi, 21 luglio 2014, N 4 ad Sez. 3 MCAA.

Per quanto attiene l'Accordo con l'UE, l'art. 3 par. 3 prevede che le informazioni debbano essere scambiate riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015. L'entrata in vigore del Protocollo per la Svizzera è stata stabilita al 1° gennaio 2017. Le informazioni vengono così raccolte nel corso del 2017 e scambiate entro il 30 settembre 2018[19].

Lo *standard* OCSE richiede che la confidenzialità e l'integralità dei dati siano garantite durante la loro trasmissione; l'integralità è da intendersi anche nel senso che i dati trasmessi non possono venire modificati o alterati. Vista l'evoluzione nel settore, l'OCSE non ha fissato uno *standard* tecnologico, ma lascia agli Stati la facoltà di scegliere la tecnologia più avanzata in questo campo, evidenziando, tuttavia, la necessità di designare un'architettura di trasmissione dei dati che permetta di evitare soluzioni e metodi differenti, sinonimo di maggiori costi e rischi per le autorità che trasmettono i dati. La crittatura deve raggiungere uno *standard* di sicurezza minimo e le autorità devono monitorare con verifiche regolari i flussi dei dati. È attualmente in vigore uno *standard* avanzato di crittatura (AES 256) che dovrebbe garantire il livello di sicurezza richiesto[20].

### VI. L'accesso alle informazioni all'autorità fiscale del Cantone di residenza del contribuente o dell'ente

L'art. 21 cpv. 2 LSAI prevede che "[s]e l'accordo applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l'AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da un altro Stato ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti. Se del caso, l'AFC chiede il consenso dell'autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni".

L'AFC metterà a disposizione le informazioni ricevute alle autorità fiscali cantonali per la corretta tassazione dei contribuenti residenti nei loro territori[21]. In applicazione del federalismo fiscale svizzero, saranno infatti le autorità fiscali cantonali a concretamente utilizzare i dati finanziari trasmessi dalle giurisdizioni *partner* per gli accertamenti relativi ai propri contribuenti. Ma può anche trattarsi di autorità che non si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte[22].

Secondo l'art. 32 cpvv. 3 e 4 OSAIn, l'AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le informazioni trasmesse dall'estero all'autorità competente in materia di tassazione e di riscossione dell'imposta federale diretta del Cantone in cui la persona oggetto di comunicazione è imponente illimitatamente.

[19] SIMONA GENINI, N 3 ad Sez. 3.3 Accordo SAI, in: Molo/Schlichting/Vorpe (nota 3), pp. 185-186.

[20] SIMONA GENINI, N 5 ad Sez. 3.6 Accordo SAI, in: Molo/Schlichting/Vorpe (nota 3), pp. 186-187.

[21] SAMUELE VORPE/GIOVANNI MOLO/PETER ALTENBURGER, Der automatische Informationsaustausch [AIA] von Steuerdaten, in: ASA 84, pp. 773-774.

[22] Per un approfondimento in merito all'inoltro delle informazioni ad altre autorità svizzere cfr. CATTELAN/MOLO (nota 3), N 9-12, p. 564.

La sicurezza delle informazioni trasmesse dall'estero dev'essere garantita in ogni momento; è quindi indispensabile che soltanto i collaboratori delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni che utilizzano l'autenticazione a due fattori possano accedere alla procedura di richiamo. Uno dei fattori dev'essere un elemento fisico, univoco e non falsificabile (*hardware token*) ai fini dell'identificazione di un utente di una rete elettronica (ad. es. *SuisseID* o *SmartCard*)[23].

La procedura di richiamo consente ad un ente o ad un'autorità di accedere a dati di proprietà di altri enti od autorità senza richiedere preventivamente un'autorizzazione. Di regola questa possibilità di accesso ad una banca dati da parte di terzi viene prevista tramite la stipulazione di una convenzione tra i due enti interessati.

### VII. Conclusioni

La reciprocità che contraddistingue lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali prevede che l'AFC riceverà per la prima volta, in modo del tutto automatico, dati relativi a contribuenti svizzeri che detengono relazioni finanziarie in uno Stato *partner*.

Le ripercussioni di tale meccanismo si manifesteranno in maniera più o meno rilevante nei confronti del contribuente svizzero. In ottica fiscale, le domande di assistenza amministrativa basate su informazioni ricevute in ossequio allo scambio automatico di informazioni che l'autorità fiscale svizzera potrà inoltrare agli Stati *partner* potranno costituire una vera minaccia per il contribuente svizzero, in particolare per coloro che detengono averi finanziari non dichiarati all'estero[24].

Come analizzato nel corso di questo contributo, l'identificazione del contribuente svizzero avverrà con l'ausilio del numero di assicurato AVS per le persone fisiche e con il numero IDI per le persone giuridiche e altri enti. Se in ottica "extra-fiscale" la sfera privata di questi ultimi può essere considerata meno vulnerabile, una nuova breccia è stata aperta nell'ambito della sfera personale della persona fisica.

Come evidenziato nel capitolo II, per quanto riguarda la protezione dei dati in merito all'utilizzo del numero AVS all'infuori del territorio elvetico, non sarà possibile vincolare giuridicamente lo Stato *partner* al fine di garantire la massima protezione della LPD e della LAVS. Di conseguenza le severe condizioni circa l'utilizzo del numero AVS previste dalla normativa svizzera non potranno garantire la massima tutela nell'ambito dello scambio automatico di informazioni.

---

[23] DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE (nota 5), p. 22.

[24] Per un approfondimento sul tema cfr. CATTELAN (nota 7), pp. 31-34.